



Comune di Verdellino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI COSE USATE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 23 DEL 27/03/1996
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 29 DEL 01/08/2012

ART. 1

OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'assegnazione delle aree per il commercio delle cose usate prive di valore artistico, storico o archeologico o comunque soggette alle disposizioni della L. 20 novembre 1971 n. 1062. Non e' parimenti soggetto alla norme del presente regolamento l'esercizio del commercio su aree pubbliche disciplinato dalla L. 28 marzo 1991, n. 112.

2. Le attivita' di cui al comma 1, esercitate su suolo pubblico, sono ammesse nel territorio del comune con frequenza mensile negli spazi ed aree appositamente delimitati con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 2

DENUNCIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA'

1. Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata alla comunicazione all'autorita' di Pubblica sicurezza prevista dall'art. 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La denuncia dovra' recare le seguenti indicazioni (art. 242 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635):

A) l'indicazione della specie degli oggetti trattati, precisando che si tratta di oggetti di nessun pregio o comunque privi di valore storico, artistico od archeologico;

B) la richiesta di assegnazione dell'area;

C) l'indicazione della superficie dell'area richiesta e la durata dell'occupazione;

Unitamente alla denuncia di cui sopra deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, concernente l'assenza di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.

Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.P.L. non si applicano per il commercio, su aree pubbliche od in sede fissa, di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore ad € 250,00.

ART. 3

ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. entro il mese di novembre il comune provvede alla pubblicazione dell'avviso di assegnazione delle aree di cui al precedente comma 1. per la presentazione delle richieste di assegnazione delle aree non puo' essere fissato un termine inferiore a sette giorni. Si considerano presentate in tempo utile anche le richieste spedite a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, purché accettate da competente ufficio postale entro la data di scadenza del termine.

2. Le aree sono assegnate ai richiedenti, fino a concorrenza degli spazi individuati dalla Giunta comunale ai sensi del precedente art. 1, comma 2, secondo l'ordine di presentazione delle stesse determinati con riferimento alla data del timbro postale ovvero alla data del protocollo generale del comune nel caso di consegna a mano. Nel caso di contemporaneità della presentazione di più richieste si provvederà all'assegnazione mediante sorteggio.

3. L'assegnazione è valida per un anno. Nelle assegnazioni successive alla prima, nel caso di contemporaneità delle richieste, la preferenza è assegnata ai richiedenti risultati esclusi l'anno precedente a seguito di sorteggio.

ART. 4

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Le date e gli orari di svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 del presente regolamento sono stabiliti dal Sindaco. Nella determinazione delle date e degli orari il Sindaco dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- divieto di concomitante svolgimento con il mercato settimanale
- durata massima non superiore alle dodici ore

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Nell'area e negli orari di svolgimento del mercatino non e' consentito l'esercizio del commercio in forma ambulante.